

CARIGE VITA NUOVA
ASSICURAZIONI



Compagnia di Assicurazione Vita facente parte
del Gruppo Banca Carige

FASCICOLO INFORMATIVO



POLIZZA DI ASSICURAZIONE UNIT LINKED A PREMIO UNICO

Il presente Fascicolo contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni Contrattuali comprensive dell' Estratto dal Prospetto del Fondo Esterno e della Scheda del Comparto, il Glossario ed il modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

SOMMARIO

- Parte 1) SCHEDA SINTETICA**
- Parte 2) NOTA INFORMATIVA**
- Parte 3) CONDIZIONI CONTRATTUALI**
- Parte 4) ESTRATTO DAL PROSPETTO DEL FONDO ESTERNO E SCHEDA DEL COMPARTO**
- Parte 5) GLOSSARIO**
- Parte 6) MODULO PROPOSTA/POLIZZA**

Parte 1) SCHEDA SINTETICA CONTRATTO UNIT LINKED

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Compagnia di assicurazione: Carige Vita Nuova S.p.A.

1.b) Denominazione del contratto: Carige Unit Protezione Attiva

1.c) Tipologia del contratto: assicurazione vita di tipo Unit Linked.

Le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote di un Comparto della Società Euro Global Select Sicav, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

1.d) Durata: il contratto ha una durata prestabilita di 7 anni. Il contratto resta in vigore per la durata prevista e si estingue nei seguenti casi:

- scadenza naturale del contratto;
- decesso dell'assicurato qualora i beneficiari non decidano di mantenere in vita il contratto;
- riscatto totale o recesso.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale da parte del Contraente trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.

1.e) Pagamento dei premi:

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico iniziale di un importo non inferiore a euro 5.000,00.

2. Caratteristiche del contratto

Il contratto intende rispondere contemporaneamente alle esigenze di investimento del risparmio e di protezione assicurativa, in un'ottica di medio lungo periodo.

“Carige Unit Protezione Attiva” propone, infatti, una copertura assicurativa sulla vita unita ad un investimento finanziario in un Comparto esterno alla Compagnia d'Assicurazione.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte al rischio di mortalità previsto dalla polizza. Pertanto tale parte, unitamente a quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà liquidato in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale del contratto.

3. Prestazioni assicurative

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di decesso

La prestazione prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato durante la durata contrattuale, la Società corrisponda ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, un importo pari alla somma di due componenti:

- a) un capitale assicurato (x% del premio unico versato) determinato in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di stipula del contratto.

Età alla data di stipula	% del premio unico versato
Fino a 60 anni	1
61 - 74	0,5
75 - 80	0,2

Tale capitale non potrà comunque superare l'importo massimo di euro 1.000,00.

b) un capitale che si ottiene moltiplicando il numero di quote del Comparto attribuite al contratto per il controvalore delle quote alla seconda data utile di valorizzazione (2, 9, 16, 25 di ogni mese) successiva alla data del ricevimento della comunicazione di decesso.

Prestazione in caso di vita

La prestazione prevede che, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto (30 novembre 2012), la Società liquiderà ai Beneficiari designati un capitale pari al maggiore tra i seguenti ammontari:

- il premio versato al netto dei relativi costi;
- il premio versato, al netto dei relativi costi, aumentato del 60% della performance trimestrale media del Paniere.

Opzioni contrattuali

Il contratto "Carige Unit Protezione Attiva" non prevede opzioni contrattuali.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dall'articolo 1 delle condizioni contrattuali.

4. Rischi finanziari a carico del Contraente

L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

4.a Rischi finanziari a carico del Contraente

I rischi finanziari a carico del Contraente sono i seguenti:

- a) ottenere un capitale a scadenza inferiore al premio versato;
- b) ottenere un valore di riscatto inferiore al premio versato;
- c) ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore al premio versato.

4.b Profilo di rischio del Fondo

Il contratto presenta un profilo di rischio finanziario Medio Basso e un orizzonte minimo consigliato di investimento di sette anni con riferimento al Comparto esterno prescelto dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio del Comparto a cui le prestazioni sono collegate.

	Profilo					
	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto
Euro Global Select SICAV CARIGE GARANTITO 2012	0	X	0	0	0	0

5. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal Fondo riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se ad una durata dell'operazione assicurativa pari a 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, sullo specifico Fondo di seguito rappresentato ed impiegando un'ipotesi di rendimento del Fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance e di switch gravanti sui Fondi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
 “Euro Global Select SICAV - CARIGE GARANTITO 2012”
 (profilo di rischio Medio Basso)

Premio annuo: euro 5.000,00
 Età: qualunque

Premio annuo: euro 15.000,00
 Età: qualunque

Premio annuo: euro 30.000,00
 Età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	2,51%
7	2,32%

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	2,51%
7	2,32%

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	2,51%
7	2,32%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

6. Illustrazione di dati storici di rendimento del Fondo

Poiché il Comparto del fondo esterno è di nuova istituzione non è possibile, alla data di redazione della presente Scheda Sintetica, rappresentarne il rendimento storico. È comunque di seguito rappresentato il rendimento di un parametro di riferimento, di seguito “benchmark”. Il benchmark è un indice comparabile, in termini di rendimento, agli obiettivi di investimento che per il tramite del Comparto del fondo esterno l’impresa realizza. Di seguito si rappresenta l’andamento del predetto benchmark negli ultimi 3 anni e negli ultimi 5 anni (rilevazioni fino al 31/8/2005).

Le predette informazioni sono integrate con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Euro Global Select SICAV - CARIGE GARANTITO 2012	n.d.	n.d.
60% dei seguenti indici nella percentuale a fianco di ognuno indicata: - 16,67% dell’indice composto dal 90% MSCI Italia e dal 10% JP Morgan EMU 3 mesi cash; - 16,67% dell’indice composto dal 90% MSCI Europe e dal 10% JP Morgan EMU 3 mesi cash; - 16,67% JP Morgan Global Government Bond; - 16,67% Lehman Euro Aggregate; - 16,67% MSCI Pacific Free Ex-Japan; - 16,67% Russel 1000 value	13,80%	-0,56


Tasso medio di inflazione		
Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
2,3%	2,4%	2,6%

7. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Carige Vita Nuova S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.
 L’Amministratore Delegato



Parte 2) NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A) INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ**
- B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI**
- C) INFORMAZIONI SUL PARAMENTRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE**
- D) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE**
- E) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

A) INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

1. Informazioni generali

CARIGE VITA NUOVA S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale e direzione generale in Italia a Genova, Via G. D'Annunzio 41, e facente parte del Gruppo Banca Carige.

È possibile avere ulteriori informazioni sul sito <http://www.carigevitanuova.it>, o contattare direttamente la Società attraverso e-mail info@carigevitanuova.it o per telefono al numero 010.5498.1.

Carige Vita Nuova S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 14.03.1973, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.04.1973 n. 103.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la Società di Revisione di Carige Vita Nuova è:

BDO SALA SCELISI FARINA
Società di Revisione per Azioni
Via Andrea Appiani, 12
20121 MILANO

2. Conflitto di interessi

Con riferimento alla presente forma contrattuale una situazione di conflitto di interesse potrebbe ingenerarsi allorché altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa di assicurazione siano delegati a svolgere la gestione dei Fondi costituenti il "Paniere" cui le prestazioni contrattuali sono collegate in virtù di un contratto derivato impiegato dal Fondo esterno la Società, ovvero emettano strumenti finanziari in esso ricompresi. La quota massima detenibile di strumenti finanziari della specie è soggetta ad un limite superiore pari a 51% che l'impresa intende rispettare a tutela dei contraenti.

L'impresa, pur in presenza di conflitto di interesse, si impegna ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti.

B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

3. Rischi finanziari

Il contratto denominato "CARIGE UNIT PROTEZIONE

ATTIVA" è un'assicurazione sulla vita unit linked a premio unico di durata prestabilita, in cui le prestazioni sono collegate al valore delle quote di un Comparto della Società Euro Global Select Sicav esterno alla Compagnia denominato "Euro Global Select Sicav - CARIGE GARANTITO 2012", le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

È fondamentale per il Contraente valutare il tipo di attività finanziarie in cui il Comparto "Euro Global Select Sicav - CARIGE GARANTITO 2012" investe, in modo da acquisire consapevolezza dei differenti rischi e delle prospettive di rendimento correlate così da verificarne la rispondenza rispetto alle proprie esigenze. In particolare, con la stipula del contratto "CARIGE UNIT PROTEZIONE ATTIVA", il Contraente si espone agli elementi di rischio propri degli investimenti finanziari:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dalla società emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
- il **rischio di prezzo**: il rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari;
- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalla fluttuazione dei tassi di interesse di mercato (**rischio di interesse**); fluttuazioni che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli stessi in modo tanto più accentuato - soprattutto nei titoli a reddito fisso - quanto è più lunga la loro vita residua. Un aumento dei tassi di mercato (a parità di altre condizioni) comporta una riduzione del valore di mercato di uno strumento finanziario e viceversa;
- il **rischio di cambio**: le attività finanziarie espresse in valute diverse dall'euro possono essere soggette a rischio di cambio. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata in euro;
- il **rischio di controparte (o di credito)**: è il rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il **rischio di liquidità**: è il rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore. L'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi in liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.
- il **rischio relativo alla valorizzazione delle quote di O.I.C.R.** è collegato all'andamento dei mercati di riferimento (azionari, obbligazionari, monetari) di tali quote.

4. Informazione sull'impiego dei premi

I premi, al netto dei relativi costi come specificati al paragrafo 11.1.1 Costi gravanti sul premio, verranno investiti in quote di un Comparto, appositamente costituito, di un fondo esterno (di seguito Comparto) denominato "Euro global Select Sicav - CARIGE GARANTITO 2012".

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Società per far fronte al rischio di mortalità previsto dal contratto; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale.

5. Prestazioni assicurative

L'assicurazione entra in vigore il 30 novembre 2005 e ha durata fissa di 7 anni.

Il presente contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto (30 novembre 2012), la Società liquiderà ai Beneficiari designati un capitale pari al maggiore tra i seguenti ammontari:

- il premio versato al netto dei relativi costi;
- il premio versato, al netto dei relativi costi, aumentato del 60% della performance trimestrale media del Paniere.

Il "Paniere" è composto da fondi comuni d'investimento armonizzati UE, individuati puntualmente al punto 8 della sezione C della presente Nota Informativa. Il Comparto a seguito della conclusione del contratto swap trasferisce a IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK (rating: Moody's Aaa, Standard & Poor's AAA) il rendimento realizzato a fronte del rendimento conseguito dai fondi comuni d'investimento di cui sopra detto.

Nel caso in cui il controvalore delle quote a scadenza fosse inferiore al premio investito, IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK (soggetto erogante la protezione) provvederà ad integrare il patrimonio del Comparto in modo da elevarlo fino a raggiungere il suddetto ammontare.

Si evidenzia che il meccanismo di protezione sopra menzionato non è prestato dalla Compagnia.

I costi relativi alla prestazione di protezione fornita da IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK sono individuati al punto 11 della presente Nota Informativa.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

La Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, in caso di decesso dell'Assicurato durante la durata contrattuale, un importo pari alla somma di due componenti:

- a) Un capitale assicurato (x% del premio unico versato) determinato in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di stipula del contratto

Età alla data di stipula	% del premio unico versato
Fino a 60 anni	1
61 - 74	0,5
75 - 80	0,2

Tale capitale non potrà comunque superare l'importo massimo di euro 1.000,00.

- b) Un capitale che si ottiene moltiplicando il numero di quote del Comparto attribuite al contratto per il valore delle quote alla seconda data di valorizzazione successiva alla data del ricevimento della comunicazione di decesso.

In caso di morte dell'Assicurato, qualora i Beneficiari scelgano, di conseguenza al decesso, di mantenere il contratto in vigore percependo solo la prestazione aggiuntiva caso morte e mantenendo pertanto in vita la cosiddetta "componente finanziaria", è loro facoltà comunque successivamente di riscattare il contratto, senza alcuna penalità, in qualsiasi momento anche durante il primo anno.

In ogni caso i Beneficiari devono inviare via posta la richiesta di liquidazione, da loro sottoscritta, indicando se intendono mantenere in vita il contratto o estinguerlo, corredata dalla documentazione di cui all'art. 15 delle condizioni contrattuali, al seguente indirizzo: CARIGE VITA NUOVA S.P.A. Ufficio Gestione Portafoglio-Bancassicurazione Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 Genova.

Il Contraente si assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote. I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione delle polizze unit linked sono infatti riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere inferiore ai premi versati.**

L'assicurazione caso morte entra in vigore alla data di perfezionamento del contratto.

L'età massima dell'assicurato al momento della stipulazione del contratto di assicurazione è di 80 anni.

6. Valore della quota

Il valore iniziale della quota al 30 novembre 2005 è convenzionalmente fissato a 100,00 euro. Successivamente per valore unitario della quota si intende il rapporto tra il patrimonio del Comparto, al netto delle commissioni di gestione e delle spese gravanti sul Comparto, ed il numero delle quote riferite al Comparto in circolazione nello stesso giorno.

I giorni di riferimento per la valorizzazione delle quote sono il 2, 9, 16 e 25 di ogni mese; in caso di festività o di sciopero si considererà il primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente seguente al giorno prefissato. Fanno eccezione la prima valorizzazione fissata il 30 novembre 2005 e l'ultima valorizzazione fissata il 30 novembre 2012.

Il valore unitario delle quote, aggiornato quattro volte al mese, è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore",

e sul sito www.carigevitanoova.it. Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del Comparto.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento quote derivante da qualsiasi causa contrattuale (esercizio del riscatto, liquidazione della prestazione per il decesso dell'Assicurato, ecc.) coincide con il secondo giorno utile, tra quelli di valorizzazione (2, 9, 16, 25), successivo alla data di ricevimento di tutta la documentazione prevista in relazione all'operazione da effettuare, da parte del Contraente o degli aventi diritto.

A titolo esemplificativo, laddove la documentazione relativa all'operazione da effettuare sia pervenuta il 9 la data impiegata per la valorizzazione delle quote è il 25 del medesimo mese.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente per iscritto al Contraente.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art.15 delle Condizioni Contrattuali.

7. Opzioni contrattuali

Non sono previste opzioni contrattuali.

C) INFORMAZIONI SUL PARAMENTRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

8. Fondo Esterno

Si definisce Fondo Esterno la SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) multicomparto "Euro Global Select Sicav" registrata in Lussemburgo ed autorizzata dalla "Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF".

Di seguito viene descritto il Comparto "Euro Global Select Sicav - CARIGE GARANTITO 2012" a cui sono collegate le prestazioni contrattuali. Il Comparto "Euro Global Select Sicav - CARIGE GARANTITO 2012" è a capitale protetto con divisa di riferimento l'euro.

La data di inizio operatività del Comparto è il 30/11/2005 e la data della sua chiusura è il 30/11/2012.

Finalità del Fondo

L'obiettivo dell'investimento del Comparto è di mantenere la stabilità del capitale attraverso la gestione di titoli di debito negoziabili e di procurare un apprezza-

mento del capitale attraverso la partecipazione all'incremento di un paniere di fondi, come di seguito riportato.

Orizzonte temporale minimo consigliato: 7 anni.

Profilo di rischio del Comparto

Il grado di rischio del Comparto dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso ed, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore delle attività finanziarie che lo costituiscono. Il profilo di rischio cui sono esposte le prestazioni collegate al Comparto in questione, essendo la volatilità media annua attesa compresa tra il 3% e il 6%, è "MEDIO BASSA".

Tabella ufficiale Volatilità/Classi di rischio emanata dall'Ania con Prot. 0141

Volatilità	Classi di rischio
0-1	MOLTO BASSO
1-3	BASSO
3-8	MEDIO BASSO
8-15	MEDIO ALTO
15-25	ALTO
25 e più	MOLTO ALTO

Essendo inoltre il Comparto di riferimento operativo dal 30 novembre 2005 non è possibile far riferimento per la stima della volatilità a serie storiche.

Composizione del Comparto

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso dotati di elevato merito creditizio (Classe AA- o superiore, secondo la classificazione adottata dall'agenzia S&P, Aa3 secondo l'agenzia Moody o analoga classe di rating riconosciuta da altra agenzia di rating internazionale) nonché in strumenti finanziari derivati, nello specifico in un contratto swap.

Per quanto attiene agli strumenti finanziari a reddito fisso selezionati dal Comparto la durata residua è coerente, tempo per tempo, con la durata residua contrattuale e comunque al momento di avvio dell'operatività del Comparto inferiore ai 10 anni. La valuta di denominazione degli attivi del Comparto è l'euro.

Con riferimento al contratto swap siglato dal Comparto con IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK lo stesso prevede il trasferimento a favore della controparte dei rendimenti realizzati dagli attivi del Comparto a fronte dell'acquisizione della performance realizzata da un "Paniere" di sei fondi armonizzati UE di seguito rappresentati.

Nome Fondo	Valuta	Gestore	Benchmark	Peso percentuale
Carige Azionario Italia	euro	Carige SGR	90% MSCI Italia, 10% JP Morgan EMU 3 mesi cash	16,67%
Carige Azionario Europa	euro	Carige SGR	90% MSCI Europe, 10% JP Morgan EMU 3 mesi cash	16,67%
Carige Obbligazionario Internazionale	euro	Carige SGR	JP Morgan Global Government Bond	16,67%
Ixis AM Euro Investment Grade	euro	Ixis Asset Management	Lehman Euro Aggregate	16,67%
Ixis AMA Pacific Rim Equities	euro	Ixis Asset Management	MSCI Pacific Free Ex-Japan	16,67%
Ixis Oakmark US Large Cap value	euro	Ixis Asset Management	Russel 1000 value	16,67%

In considerazione dell'accordo swap di cui sopra le prestazioni del contratto "CARIGE UNIT PROTEZIONE ATTIVA" sono di fatto collegate alle performance del predetto "Paniere".

Il peso percentuale assunto, nell'ambito del "Paniere", dagli investimenti in strumenti finanziari gestiti da Sgr del medesimo gruppo di appartenenza della Società è ricompreso tra il 50-60 per cento del complesso degli investimenti. Ciascuno dei Fondi sottostanti il "Paniere", inoltre, prevede un benchmark di riferimento indicato nella tabella sopra riportata. Ciascun fondo si propone di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti senza prevederne una replicazione. Il rendimento del Fondo può discostarsi anche significativamente dal rendimento del benchmark prescelto.

Laddove i Fondi costituenti il "Paniere" investano in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tener presente il rischio di cambio connesso alla variabilità del rapporto di cambio tra valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Destinazione proventi

Il Comparto si configura come un Comparto ad accumulazione dei proventi, che restano pertanto compresi nel patrimonio del Comparto stesso.

Modalità di valorizzazione delle quote

Il valore unitario delle quote del Comparto è ottenuto dividendo il valore complessivo del patrimonio dello stesso, al netto delle passività, per il numero di quote riferite al Comparto stesso. Il valore complessivo netto del patrimonio costituente il Comparto è determinato in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo. I giorni di riferimento per la valorizzazione delle quote sono il 2, 9, 16 e 25 di ogni mese; in caso di festività o di sciopero si considererà il primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente seguente al giorno prefissato. Fanno eccezione la prima valorizzazione fissata il 30 novembre 2005 e l'ultima valorizzazione fissata il 30 novembre 2012.

Stile gestionale adottato

Lo stile gestionale adottato, posta la conservazione del capitale investito, mira alla massimizzazione del rendimento delle attività finanziarie acquisite compatibilmente con la volatilità sopra enunciata.

Utilizzo di strumenti finanziari derivati

Il Comparto, al fine di realizzare una gestione efficiente degli investimenti attuati può investire in strumenti finanziari derivati entro i limiti di cui all'appendice A del prospetto "Possibilità e vincoli agli investimenti" e all'Appendice B del Prospetto "Investimento Speciale, Tecniche e Strumenti".

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

La Società Euro Global Select Sicav e quindi il relativo

comparto "Euro Global Select Sicav - CARIGE GARANTITO 2012" è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte della Società di revisione BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. con sede in Lussemburgo, 5-11 Boulevard de la Foire. B.P. 352 - L-2013 Luxembourg.

9. Crediti di imposta

L'impresa trattiene il credito di imposta che pertanto non va a beneficio degli assicurati. Tale mancato riconoscimento si può tradurre indirettamente in una doppia imposizione fiscale a carico degli aventi diritto.

10.OICR

L'O.I.C.R. (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) "Euro Global Select Sicav" è organizzato nella forma di una Sicav multicomparto (Società di Investimento a Capitale Variabile).

In particolare, le prestazioni del presente contratto sono collegate ad uno specifico Comparto della Sicav "Euro Global Select Sicav - CARIGE GARANTITO 2012".

La gestione del Comparto è stata delegata da Euro Global Select Sicav a Ecureuil Gestion FCP, società di gestione di OICVM autorizzata dalla Commission des Opérations de Bourse la cui sede sociale si trova in Rue St. Georges 11-15, 75009 Parigi.

Ecureuil Gestion FCP è una società interamente controllata da Ecureuil Gestion.

D) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

11.Costi

11.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

Di seguito sono specificati i costi che gravano direttamente sul Contraente.

11.1.1 Costi gravanti sul premio

Sul premio versato viene detratta una percentuale chiamata caricamento e pari al 3,50%; nel suddetto caricamento è compreso il costo della copertura caso morte.

Ciò implica che solo una parte del premio versato sarà investito nel Comparto. Il costo della copertura caso morte, compreso nel caricamento complessivo, è in funzione del premio versato, dell'età dell'Assicurato all'emissione e della durata del contratto: varia pertanto in funzione di tali parametri ma non può essere maggiore dello 0,20% del premio versato.

11.1.2 Costi per il riscatto

In caso di riscatto totale il presente contratto prevede l'applicazione di una penalità di riscatto, che varierà tra il 4% e lo 0% del controvalore delle quote del Comparto Esterno possedute al momento del riscatto, secondo il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto come di seguito descritto:

Anni trascorsi	Penalità di riscatto (% del controvalore delle quote del Comparto possedute al momento del riscatto)
1	4%
2	3%
3	2%
4	1%
5 e oltre	0%

11.1.3 Costi per il recesso

La Società applica in caso di recesso da parte del Contraente, 25 euro a titolo di spese sostenute per l'emissione del contratto.

11.2 Costi gravanti sul Comparto

Di seguito sono specificati i costi che gravano sul Comparto e, quindi, indirettamente sul Contraente.

Le commissioni di gestione sono calcolate e prelevate annualmente dal patrimonio medio annuo del Comparto pari al massimo all'1,5%.

Le commissioni relative alla protezione prestata sono 0,07% all'anno e le altre spese come riportato nella Scheda Comparto fino allo 0,19% all'anno.

12. Misure e modalità di eventuali sconti

Il contratto non prevede l'applicazione di sconti.

13. Regime Fiscale

Norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa

Con riferimento alla frazione di premio relativa alla copertura "caso morte", prevista dal presente contratto e prelevata dalla Compagnia come previsto al paragrafo "4. Informazioni sull'impiego dei premi", la vigente normativa fiscale riconosce il diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei premi versati, su un importo annuo non superiore a euro 1291,14, a condizione che il contratto abbia una durata minima di 5 anni durante i quali non possono essere richiesti prestiti. A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente il dato su cui calcolare la detrazione d'imposta.

Le somme corrisposte in dipendenza del contratto:

- *in caso di decesso dell'Assicurato:* sono esenti da IRPEF e sono esigibili nei termini previsti dalle Condizioni Contrattuali ai sensi della normativa fiscale vigente;
- *in caso di vita dell'Assicurato:*
 - *a seguito di riscatto totale-* costituiscono reddito di capitale imponibile (art. 41, comma 1, lettera g- quater del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con un'aliquota attualmente pari al 12,5%), per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale medesimo e la somma dei premi pagati (secondo le disposizioni di cui all'art. 42, comma 4, primo periodo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed art. 14 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).

Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto da soggetti nell'esercizio dell'attività d'impresa (imprenditori

individuali, società di persone e di capitali) si applicano gli ordinari criteri di tassazione sul reddito d'impresa. Le somme sono erogate dalla Compagnia senza effettuazione di alcuna ritenuta alla fonte.

E) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

14. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote

Modalità di perfezionamento del contratto

Il premio viene versato in un'unica soluzione alla data di decorrenza del contratto il 30 novembre 2005.

L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a euro 5.000,00 gli incrementi devono essere multipli di euro 1.000,00.

Il pagamento del premio viene effettuato, mediante addebito su un Conto intestato al Contraente presso una Banca aderente al GRUPPO BANCA CARIGE, 6 giorni lavorativi prima della data di decorrenza con valuta pari al giorno di decorrenza.

Il versamento è convalidato dalla Società con l'invio di una lettera di conferma al ricevimento della quale il contratto si ritiene concluso.

Per tutte le polizze "CARIGE UNIT PROTEZIONE ATTIVA" non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi durante il corso del contratto.

Il premio investito, che determina il numero di quote assegnate, si ottiene riducendo il premio unico lordo corrisposto dei "caricamenti", che sono quanto trattenuto dalla Società per far fronte ai costi relativi all'acquisizione ed alla copertura in caso di morte. Per la polizza "CARIGE UNIT PROTEZIONE ATTIVA" i caricamenti sono pari al 3,50% del premio unico versato. Sul Contraente gravano indirettamente anche gli oneri di gestione del contratto a carico del Comparto illustrati al punto precedente 11.2.

A titolo esemplificativo si indica qui di seguito un esempio di calcolo del premio investito:

PREMIO VERSATO	PREMIO INVESTITO
5.000,00 euro	4.825,00 euro

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti alla data di decorrenza 30 novembre 2005, sempreché entro tale data, la Compagnia disponga del premio e non abbia comunicato per iscritto al Contraente - con lettera raccomandata A.R. - la non accettazione della Proposta/Polizza.

Le prestazioni assicurative previste dal presente contratto decorrono dalla data del 30 novembre 2005.

Determinazione del numero di quote acquisite.

Il premio versato al netto delle spese e commissioni indicate al punto 11.1.1, già in precedenza definito quale premio investito, diviso per il valore unitario della quota del Comparto di seguito descritto, determina il numero di quote acquisite.

Il valore unitario della quota in data 30 novembre 2005 è convenzionalmente fissato a 100,00 euro.

Successivamente per valore unitario della quota si intende il rapporto tra il patrimonio del Comparto, al netto delle commissioni di gestione e delle spese descritte nella Scheda del Comparto, ed il numero delle quote del Comparto in circolazione nello stesso giorno.

I giorni di riferimento per la valorizzazione delle quote sono il 2, 9, 16 e 25 di ogni mese; in caso di festività o di sciopero si considererà il primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente seguente al giorno prefissato. Fanno eccezione la prima valorizzazione fissata il 30 novembre 2005 e l'ultima valorizzazione fissata il 30 novembre 2012.

15. Lettera di conferma di investimento del premio

La Compagnia, una volta perfezionato il contratto, invierà al Contraente - entro 10 giorni dalla data di decorrenza - una lettera di conferma nella quale sono specificati:

- l'avvenuto pagamento del premio
- l'ammontare del premio lordo versato e del premio investito
- la data di decorrenza del contratto
- il numero definitivo di polizza
- il numero e il valore delle quote acquistate
- i giorni ricorrenti di ogni mese nei quali è prevista la valorizzazione delle quote.

16. Riscatto

Il Contraente ha la facoltà, trascorso un anno dalla data di decorrenza della polizza, di risolvere anticipatamente il contratto, chiedendo la liquidazione del valore di riscatto totale.

Il valore di riscatto si determina moltiplicando il numero di quote detenute per il controvalore unitario di ciascuna quota rilevato alla seconda data di valorizzazione utile successiva a quella in cui perviene alla Società la richiesta di riscatto.

Per informazioni sul valore di riscatto è necessaria una richiesta scritta da inviare a Carige Vita Nuova S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio-Bancassicurazione Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 Genova Telefono 010-54981 Fax. 010-5498540 e-mail: info@carigevitanuova.it.

Nell'ipotesi di riscatto totale al controvalore delle quote è applicata una percentuale di penalità individuata in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, come riportato nel paragrafo 11.1.2.

Il valore di riscatto, considerati la variabilità del controvalore delle quote non è predeterminato e potrà essere inferiore ai premi versati.

17. Revoca della Proposta

Fino al momento in cui il contratto non è concluso, come stabilito al paragrafo "14. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote", il Contraente ha la facoltà, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 174/95, di revocare la propria Proposta/Polizza. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indiriz-

zata a: CARIGE VITA NUOVA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio-Bancassicurazione Via Gabriele D'Annunzio, 41-16121 GENOVA GE, contenente gli elementi identificativi della Proposta/Polizza e la dichiarazione che intende revocare la Proposta/Polizza.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente il premio eventualmente corrisposto all'atto della sottoscrizione della Proposta/Polizza senza trattenuta alcuna.

18. Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 174/95, Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, vale a dire dalla data in cui, dopo aver sottoscritto la Proposta/Polizza e versato il premio unico, ha ricevuto la lettera di conferma della Società.

Il recesso deve essere esercitato inviando la richiesta corredata dall'originale della Proposta/Polizza mediante lettera raccomandata indirizzata a: CARIGE VITA NUOVA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Bancassicurazione - Via Gabriele D'Annunzio, 41-16121 GENOVA GE.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto al netto di 25,00 euro per spese sostenute per l'emissione del contratto come indicato al paragrafo 11.1.3.

19. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

I pagamenti dovuti dalla Compagnia ai Beneficiari o al Contraente in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all'art 15 delle Condizioni Contrattuali. La Società esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto. Per ogni diritto di credito derivante dal contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto sia del Contraente che dei Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

20. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

21. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

22.Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Carige Vita Nuova S.p.A., Ufficio Revisori Interni, Viale Certosa, 222 - 20156 Milano Fax 02.45.402.429, all'indirizzo e-mail reclami@carigevitanuova.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06 421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

23.Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni dei contenuti della Nota Informativa, anche se intervenute per effetto di modifiche della normativa successive alla conclusione del contratto.


La Compagnia si impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- l'ammontare del premio versato alla data di decorrenza del contratto;
- l'ammontare del premio investito;
- numero e controvalore delle quote assegnate alla data di decorrenza del contratto;
- numero delle quote complessivamente assegnate e relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

La Compagnia si impegna nel caso in cui il valore maturato del contratto si riduca di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, a darne comunicazione scritta al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento. La Compagnia si impegna inoltre, a comunicare, nella medesima modalità, ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

Carige Vita Nuova S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.
L'Amministratore Delegato



Parte 3) Condizioni Contrattuali

Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto "CARIGE UNIT PROTEZIONE ATTIVA" prevede le seguenti prestazioni contrattuali di seguito descritte:

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza

Alla scadenza del contratto, 30 novembre 2012, è previsto il pagamento di un importo pari al maggior valore tra il premio investito e il premio investito aumentato del 60% della performance trimestrale media del Paniere. Il "Paniere" è composto da fondi comuni d'investimento armonizzati UE, individuati puntualmente al punto 8 della sezione C della presente Nota Informativa.

Prestazione in caso di morte

L'assicurazione caso morte entra in vigore alla data di perfezionamento del contratto, il costo di tale garanzia è compreso nel premio unico versato.

La Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, in caso di decesso dell'Assicurato durante la durata contrattuale, un importo pari alla somma di due componenti:

- a) un capitale assicurato nella misura massima di euro 1.000, determinato quale percentuale del premio unico versato. Tale percentuale è individuata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di stipula del contratto secondo le modalità sotto indicate:

Età alla data di stipula	% del premio unico versato
Fino a 60 anni	1
61 - 74	0,5
75 - 80	0,2

- b) un capitale che si ottiene moltiplicando il numero di quote del Comparto attribuite al contratto per il valore delle quote alla seconda data di valorizzazione successiva alla data del ricevimento della comunicazione di decesso.

In caso di morte dell'Assicurato, qualora i Beneficiari scelgano, di conseguenza al decesso, di mantenere il contratto in vigore percependo solo la prestazione aggiuntiva caso morte e mantenendo pertanto in vita la cosiddetta "componente finanziaria", è loro facoltà comunque successivamente di riscattare il contratto, senza alcuna penalità, in qualsiasi momento anche durante il primo anno.

In ogni caso i Beneficiari devono inviare via posta la richiesta di liquidazione, da loro sottoscritta, indicando se intendono mantenere in vita il contratto o estinguerlo, corredata dalla documentazione di cui all'art. 15 delle condizioni contrattuali, al seguente indirizzo: CARIGE VITA NUOVA S.P.A. Ufficio Gestione Portafoglio-Bancassicurazione Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 Genova.

Art. 2) LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO

L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, non deve essere inferiore a 18 anni né superiore a 80 anni.

Art. 3) DECORRENZA, SCADENZA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalle ore 24 del 30 novembre 2005 e scade alle ore 24 del 30 novembre 2012.

Tali date sono fisse ed immutabili, fermo restando che il contratto cessa contestualmente in caso di riscatto.

Art. 4) ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende perfezionato nel giorno di decorrenza del contratto di cui all'art. 3). Il perfezionamento del contratto presuppone la sottoscrizione della Proposta/Polizza e l'addebito sul conto del Contraente dell'importo premio unico pattuito.

Art. 5) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO UNICO

Il presente contratto prevede esclusivamente il pagamento di un premio unico, il cui importo minimo è pari a euro 5.000,00 e gli importi superiori dovranno essere multipli di euro 1.000,00.

Il pagamento del premio unico viene effettuato mediante addebito su un conto intestato al Contraente presso la Banca, aderente al GRUPPO BANCA CARIGE, che gestisce il contratto, 6 giorni lavorativi prima della data di decorrenza con valuta pari al giorno di decorrenza.

Art. 6) COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Sul premio versato viene applicato un caricamento pari al 3,5%, comprensivo del costo per la copertura caso morte di cui all'art. 1.

Art. 7) RISCATTO DEL CONTRATTO

Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza a condizione che l'Assicurato sia in vita. La richiesta deve essere fatta per iscritto. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta del riscatto.

Il valore di riscatto è ottenuto applicando al controvalore delle quote le percentuali indicate nella seguente tabella, che variano in funzione degli anni trascorsi dalla decorrenza del contratto.

TEMPO TRASCORSO IN ANNI INTERI	VALORE DI RISCATTO IN %, DA APPLICARE AL CONTROVALORE DELLE QUOTE
1	96
2	97
3	98
4	99
Dal quinto alla scadenza	100

Il Contraente deve inviare via posta la richiesta di liquidazione sottoscritta corredata dalla documentazione di cui all'art. 15 delle condizioni contrattuali, al seguente indirizzo: CARIGE VITA NUOVA S.P.A. Ufficio Gestione Portafoglio-Bancassicurazione Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 Genova.

Dalla data in cui la Società effettua il pagamento del valore di riscatto, cessa la copertura prevista per il caso di morte di cui all'Art. 1 ed il contratto si estingue.

È consigliabile che il Contraente abbia un orizzonte di investimento di medio e lungo termine per evitare di dover sopportare le conseguenze del mancato o ridotto rendimento finanziario, che normalmente comporta l'interruzione anticipata di una polizza della tipologia del contratto "Carige Unit Protezione Attiva".

Infatti, il disinvestimento anticipato di attività finanziarie vincolate ad una scadenza prestabilita potrebbe determinare una riduzione dei risultati attesi e far sì che il valore di riscatto possa essere inferiore al premio versato.

È opportuno pertanto richiedere alla Società le informazioni in merito al valore di riscatto, prima di esercitare tale diritto.

Art. 8) INVESTIMENTO DEI PREMI

Il premio versato dal Contraente, al netto dei relativi costi, verrà investito nel Comparto "Euro Global Select SICAV - CARIGE GARANTITO 2012" della Società Euro Global Select SICAV le cui caratteristiche sono descritte nella successiva parte 4) del Fascicolo Informativo.

Art. 9) ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DEL COMPARTO

Il premio versato al netto dei relativi costi, cioè il premio investito, diviso per il valore unitario della quota del Comparto, determina il numero di quote acquisite. Nella prima valorizzazione, relativa al 30 novembre 2005, viene convenzionalmente fissato il valore unitario della quota pari a 100,00 euro.

Successivamente per valore unitario della quota si intende il rapporto tra il patrimonio del Comparto, al netto delle commissioni di gestione e delle spese descritte nella Scheda del Comparto, ed il numero delle quote del Comparto in circolazione nello stesso giorno.

Il numero delle quote assegnate al contratto è calcolato con approssimazione a due decimali.

I giorni di riferimento per la valorizzazione delle quote sono il 2, 9, 16 e 25 di ogni mese; in caso di festività o di sciopero si considererà il primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente seguente al giorno prefissato. Fanno eccezione la prima valorizzazione fissata il 30 novembre 2005 e l'ultima valorizzazione fissata il 30 novembre 2012.

L'attribuzione delle quote al contratto è finalizzata esclusivamente a determinare il valore del capitale maturato nel Comparto.

Art. 10) PRESTITI

In nessun caso il contratto prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 11) CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 c.c. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

La Società, secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste nell'art. 7 del D.L. 323/96, sui proventi della polizza si applica l'imposizione fiscale ivi prevista.

Il Contraente può inoltre vincolare le somme assicurate.

Per l'efficacia di tali atti occorre che la Società ne venga a conoscenza, mediante opportuna documentazione. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione in polizza o su appendice relativa all'avvenuta cessione del contratto o costituzione in pegno o vincolo delle somme assicurate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario e del Contraente.

Art. 12) OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano:

- da quanto stabilito nella Proposta/Polizza e nelle presenti Condizioni Contrattuali;
- dalla Lettera di Conferma inviata dalla Società al Contraente, nella quale sono specificati:
 - l'avvenuto pagamento del premio
 - l'importo del premio lordo versato e del premio investito
 - la data di decorrenza del contratto
 - il numero definitivo di polizza
 - il numero e il valore delle quote acquistate
 - i giorni ricorrenti di ogni mese nei quali è prevista la valorizzazione delle quote;
- da eventuali Appendici firmate dalla Società stessa;
- dalla Scheda del Comparto.

Art. 13) REVOCA DELLA PROPOSTA/POLIZZA

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza fino a quando il contratto non è concluso, inviando comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.

**Ufficio Gestione Portafoglio Bancassicurazione
Via Gabriele D'Annunzio, 41
16121 GENOVA GE**

CARIGE VITA NUOVA S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna.

Art. 14) DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, vale a dire dalla data in cui, dopo aver sottoscritto la Proposta/Polizza e versato il premio unico, ha ricevuto la lettera di conferma della Società.

Il recesso deve essere esercitato inviando la richiesta corredata dall'originale della Proposta/Polizza mediante lettera raccomandata indirizzata alla:

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.

**Ufficio Gestione Portafoglio Bancassicurazione
Via Gabriele D'Annunzio, 41
16121 GENOVA GE**

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto di 25 euro a titolo di spese sostenute per l'emissione del contratto.

Art. 15) PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

La liquidazione del capitale a scadenza al netto delle tasse dovute verrà eseguito automaticamente mediante accredito sul conto corrente intestato al Contraente, salvo sua diversa indicazione delle modalità di pagamento.

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto; i suddetti documenti nei diversi casi sono:

a) Per la liquidazione del capitale maturato alla scadenza o in caso di riscatto:

- originale di Proposta/Polizza ed eventuali appendici;
- fotocopia di un documento di identità valido del Contraente;
- autocertificazione di esistenza in vita.

b) Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:

- originale di Proposta/Polizza ed eventuali appendici;
- certificato di morte;
- quando l'Assicurato è anche Contraente della polizza, copia del testamento se esiste o atto notorio che indichi che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e contenga l'individuazione degli aventi diritto;
- fotocopia di un documento valido e codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- se tra i Beneficiari vi sono minori od incapaci: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l'impiego.

Qualora vada perso l'originale contrattuale, dovrà essere consegnata un'autocertificazione attestante lo smarrimento.

I pagamenti vengono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salva diversa indicazione dell'avente diritto.

La Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta; decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 16) BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, cessione, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 17) IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse derivanti dal contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 18) VALUTA APPLICATA

Il contratto è emesso e gestito in euro.

Art. 19) VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Nel corso del rapporto contrattuale, nel caso in cui le mutate condizioni del mercato (es. variazioni nell'andamento dei tassi di interesse finanziari, andamento dell'indice dei prezzi al consumo, modifiche nelle politiche fiscali nazionali o dei Paesi nei quali vengono effettuati gli investimenti, modifiche nelle politiche monetarie di organismi finanziari, sia a livello nazionale sia internazionale, quali Fondo Monetario Internazionale o Banche Centrali) rendessero opportuna la modifica di alcuni parametri di polizza, nella salvaguardia degli interessi di entrambe le parti, i seguenti elementi del contratto potranno subire variazioni:

- commissioni di gestione del Comparto indicate al punto 11.2 della Nota Informativa;
- oneri per la stesura e l'invio di informazioni aggiuntive.

Tali variazioni non potranno tuttavia essere superiori al tasso di inflazione, aumentato di un punto percentuale per ogni anno trascorso, verificatosi nel periodo in cui i costi di cui sopra sono rimasti invariati.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche contrattuali.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà, entro trenta giorni dalla notifica delle variazioni da parte della Società, chiedere il riscatto delle prestazioni maturate senza l'applicazione delle percentuali previste all'Art. 7.

Art. 20) FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei Beneficiari.

Parte 4) ESTRATTO DAL PROSPETTO DEL FONDO ESTERNO E SCHEDA DEL COMPARTO

Le due sezioni seguenti, "Estratto dal Prospetto del fondo Euro Global Select SICAV" e "Scheda del comparto "Euro global Select Sicav - CARIGE GARANTITO 2012", sono estratte dai testi originari disponibili in visione presso la sede di Carige Vita Nuova S.p.A.

Estratto dal Prospetto del Fondo "Euro Global Select SICAV".

AVVERTENZA

La SICAV EURO GLOBAL SELECT (di seguito "la SICAV") è una SICAV lussemburghese multicomparto registrata in Lussemburgo e gestita da ECUREUIL GESTION FCP.

Il Fondo è registrato conformemente alla Parte I della legge del 2002; tale registrazione non potrà essere interpretata in nessun caso come un segno di apprezzamento positivo da parte dell'autorità di controllo in merito al contenuto del presente Prospetto o alla qualità dei titoli offerti e/o detenuti dal Fondo. Qualunque dichiarazione contraria a quanto precede verrà considerata illecita e non autorizzata.

Il Fondo in quanto fondo comune di investimento, non ha personalità giuridica. Il capitale della Sicav si costituisce a fronte dei conferimenti dei soci/investitori e rappresenta patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Il presente Estratto comprende una parte generale contenente le disposizioni comuni al complesso dei Comparti della Sicav e una sezione afferente alla singola Scheda Comparto in cui oltre alla descrizione si evincono elementi e condizioni specifici. Il presente prospetto potrà essere consultato presso la sede sociale della Società di Gestione del Fondo o della Banca depositaria.

1. Il Fondo

Euro Global Select SICAV (di seguito Società) è stata costituita secondo le Leggi del Gran Ducato di Lussemburgo, come SICAV, in data 10 febbraio 2004 e per un periodo di tempo illimitato. Il capitale sociale sottoscritto alla costituzione era pari a 31.000.00 euro. La sede sociale è situata nel Gran Ducato di Lussemburgo in Place de Metz, 2, L-1930 Lussemburgo.

L'atto costitutivo della Società è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale Distrettuale del Lussemburgo e pubblicato nel Recueil des Sociétés et Associations (il "Mémorial") del 1 marzo 2004. La Società è stata registrata presso il Registro delle Società del Tribunale Distrettuale del Lussemburgo con il numero B 98.994. (omissis)

Il Consiglio di Amministrazione della Società è responsabile della determinazione della politica d'investimento dei Comparti e della gestione e amministrazione globale della Società.

In base all'accordo stipulato in data 11 febbraio 2004 e alle successive modifiche, Ecureuil Gestion FCP è stato indicato quale soggetto delegato alla gestione della Sicav, soggetta al controllo e alla supervisione globali della Società, delle decisioni di investimento e una consulenza in relazione alla gestione quotidiana dei Comparti. Nel caso di variazione del soggetto delegato alla gestione del patrimonio della Sicav il Prospetto in oggetto sarà aggiornato.

Ecureuil Gestion FCP è una società a responsabilità limitata regolata dal diritto francese (*société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance*) con un capitale azionario di 25.000.000 di euro, la cui sede sociale si trova in Rue St. Georges 11-15, 75009 Parigi. Ecureuil Gestion FCP è registrata presso il *Registre du Commerce et des Sociétés*, Parigi, con il

numero B 449 248 335. Ecureuil Gestion FCP è stata autorizzata, in qualità di società di gestione di OICVM dalla *Commission des Opérations de Bourse*, in data 29 agosto 2003. Tale autorizzazione è stata rinnovata il 15 aprile 2004 con il numero GP014.

Ecureuil Gestion FCP è una società interamente controllata da Ecureuil Gestion.

L'accordo stipulato tra la Società e Ecureuil Gestion FCP prevede una durata illimitata con facoltà di interruzione riconosciuta ad entrambe le parti previo un preavviso scritto di 6 mesi.

Il gestore del patrimonio della Sicav è autorizzato ad operare per conto della Società e a scegliere gli agenti, i broker e gli operatori attraverso cui eseguire le transazioni e fornire al Consiglio di Amministrazione le relazioni necessarie.

Il Fondo viene considerato come una singola persona giuridica. Nei confronti di terzi, in particolare nei confronti dei creditori, ciascun Comparto sarà responsabile in via esclusiva.

2. Politiche e obiettivi di investimento

Ciascun Comparto è gestito secondo le restrizioni sui prestiti e gli investimenti specificati nell'Appendice A del Prospetto informativo "Poteri e Restrizioni d'Investimento" e nell'Appendice B del Prospetto informativo "Tecniche e Strumenti d'Investimento Speciali".

Appendice A - Poteri e limiti di investimento

Il Consiglio di amministrazione, in base al principio della ripartizione del rischio, ha il potere di decidere la politica aziendale e d'investimento di ciascun Comparto, la Valuta di riferimento di un Comparto e la politica di gestione ed attività della Società.

Salvo il caso in cui la sezione "Obiettivi e politiche d'investimento" stabilisca norme più restrittive relative ad un Comparto specifico, la politica d'investimento sarà conforme alle norme e limiti specificati nel prosieguo.

A. Gli investimenti nei Comparti devono essere effettuati esclusivamente in:

- (1) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario quotati o scambiati su un Mercato Regolamentato;
- (2) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario quotati o scambiati su un Altro Mercato Regolamentato di uno Stato Membro;
- (3) Valori mobiliari ed altri Strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato Terzo o negoziati su un Altro Mercato Regolamentato di un Stato Terzo;
- (4) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi recentemente, a condizione che:
 - le modalità di emissione prevedano l'impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale su un Mercato Regolamentato, in una borsa di un Stato Terzo o di un Altro Mercato Regolamentato, come indicato nei precedenti paragrafi da (1) a (3);
 - L'ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione;
- (5) quote di OICVM e/o altri OIC, secondo quanto specificato nel primo e secondo capoverso del-

l'Articolo 1 comma (2) della Direttiva 85/611/CEE, aventi sede in uno Stato Membro o in un Stato Terzo, purché:

- tali OIC siano autorizzati in conformità ad una legislazione che preveda di assoggettarli ad una vigilanza che l'Autorità regolamentare considera equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria, e che esista una cooperazione sufficiente tra le autorità (attualmente Stati Uniti di America, Canada, Svizzera, Hong Kong e Giappone);
 - il livello di protezione assicurato ai detentori di quote di tali OIC sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di OICVM, e in particolare la divisione degli attivi, i crediti e i debiti, e le vendite allo scoperto di Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario siano soggetti a regole equivalenti a quelle previste dalla Direttiva 85/611/CEE;
 - l'operatività degli OIC sia oggetto di relazioni semestrali ed annuali che consentano una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento;
 - possa essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o altri OIC non oltre il 10% delle attività degli OICVM, o altri OIC di cui si prospetta l'acquisizione, conformemente al regolamento del Comparto o agli atti costitutivi.
- (6) depositi presso enti creditizi, che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati, e che abbiano una scadenza non superiore a dodici mesi, a condizione che l'ente creditizio abbia la sede legale in uno Stato membro o, nel caso in cui la sede legale dell'istituto di credito sia in uno Stato Terzo, che sia soggetto a norme prudenziali che l'Autorità regolamentare considera equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;
- (7) strumenti finanziari derivati, in particolare opzioni, futures, contratti a termine, compresi strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti negoziati su un Mercato Regolamentato o su un Altro Mercato Regolamentato di cui ai precedenti paragrafi (1), (2) e (3), e/o strumenti finanziari derivati negoziati "over the counter" (strumenti derivati OTC), a condizione che:
- l'attività sottostante consista in strumenti previsti dalla presente Sezione A, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali il Comparto può investire in base agli obiettivi indicati nel regolamento del Comparto stesso;
 - le controparti delle transazioni in strumenti derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dall'Autorità regolamentare;
 - gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento con una operazione di compensazione al loro equo valore, su iniziativa della Società.

(8) Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un Mercato Regolamentato o su un Altro Mercato Regolamentato, la cui emissione o il cui emittente siano di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, purché siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati Membri, o
- emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui Mercati Regolamentati o su Altri Mercati Regolamentati come specificato nei precedenti paragrafi (1), (2) o (3), o
- emessi o garantiti da un istituto che è soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dall'Autorità Regolamentare almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario, o
- emessi da altri istituti che appartengono alle categorie approvate dall'Autorità Regolamentare nella misura in cui gli investimenti in tali strumenti godano di una protezione degli investitori equivalente a quella prevista al primo, secondo o terzo capoverso e purché l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno 10 milioni di EUR (10.000.000 di euro), presenti e pubblici i conti annuali conformemente alla direttiva 78/660/CEE, oppure sia un soggetto che, all'interno di un Gruppo di società comprendente una o più società quotate in borsa, sia dedicato al finanziamento del gruppo ovvero si tratti di un ente dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una linea di fido bancario.

B. Tuttavia, ogni Comparto può:

- (1) Investire sino ad un massimo del 10% del proprio patrimonio in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario diversi da quelli previsti dai paragrafi da (1) a (4) ed (8) della precedente sezione A.
- (2) Detenere contanti e liquidità, a titolo accessorio; tale limite può essere eccezionalmente e temporaneamente disatteso, se il Consiglio di amministrazione riterrà che sia nel miglior interesse dei Sottoscrittori.
- (3) Contrarre prestiti fino ad un massimo del 10% del patrimonio, sempreché si tratti di prestiti temporanei. Garanzie oggettive rispetto alla vendita di opzioni o all'acquisto o alla vendita di contratti forward o futures non costituiscono "prestiti" ai fini della presente limitazione.
- (4) Acquistare divise estere mediante un prestito "back to back".

C. Inoltre, la Società dovrà rispettare i seguenti limiti d'investimento, rispetto al patrimonio netto di ciascun Comparto in funzione dell'emittente:

Ai fini di calcolare i limiti di cui ai successivi paragrafi da 1 a 5 e 8, le società che fanno parte di uno stesso Gruppo di Società si considerano un unico emittente. Nei limiti in cui un emittente è una persona giuridica con Comparti multipli, dove il patrimonio di un Comparto è riservato esclusivamente agli investitori di tale Comparto ed a quei creditori il cui diritto sia insorto in relazione alla creazione, operatività e liquidazione di tale Comparto, ciascun Comparto deve essere considerato un emittente separato ai fini dell'applicazione delle norme per la ripartizione del rischio di cui ai successivi punti da (1) a (5), da (7) a (9) e da (12) a (14).

Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario

- (1) Nessun Comparto può acquistare Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario aggiuntivi di qualsivoglia singolo emittente se:
 - (i) a seguito di tale acquisto oltre il 10% del suo patrimonio risultasse formato da Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario di un singolo emittente; o
 - (ii) il valore totale di tutti i Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario di emittenti in cui investe più del 5% del suo patrimonio superasse il 40% del valore del patrimonio. Tale limite non si applica a depositi e transazioni in derivati OTC fatti con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza prudenziale.
- (2) Un Comparto può investire su base cumulativa fino al 20% del suo patrimonio netto in Valori mobiliari e Strumenti del mercato finanziario emessi dallo stesso Gruppo di società.
- (3) Il limite del 10% fissato nel precedente punto (i) del paragrafo (1) può essere elevato sino ad un massimo del 35% quando i Valori mobiliari e gli Strumenti del mercato monetario sono emessi da uno Stato Membro, dai suoi enti locali, da qualsiasi Stato Terzo o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati Membri.
- (4) Il limite del 10% fissato nel precedente punto (i) del paragrafo (1) può essere elevato fino al 25% in relazione a obbligazioni di debito determinabili, emesse da istituti di credito aventi sede statutaria in uno Stato Membro e che siano soggetti, ai sensi della legge applicabile, a controllo pubblico ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni. Ai fini del presente documento, "le obbligazioni" sono titoli per i quali le somme provenienti dalla loro emissione, conformemente alla legge applicabile, devono essere investite in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Quando un Comparto investe più del 5% delle proprie attività nelle obbligazioni emesse da un solo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80% delle attività di tale Comparto.

- (5) I titoli specificati nei precedenti punti (3) e (4) non devono essere presi in considerazione per l'applicazione del limite del 40% di cui al precedente punto (ii) del paragrafo (1).
- (6) **In deroga ai tetti di cui sopra, ciascun Comparto è autorizzato ad investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, sino al 100% del suo patrimonio in diverse emissioni di Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dai suoi enti locali, da qualsiasi Stato Terzo Membro dell'Organizzazione per la Cooperazione economica e lo sviluppo ("OECD") quale gli USA o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati Membri, a condizione che (i) valori siano parte di almeno sei emissioni differenti e (ii) senza che i valori di una stessa emissione superino il 30% dell'importo totale del patrimonio di tale Comparto.**
- (7) Fermi restando i limiti previsti dal punto (b) del presente documento, i limiti fissati nel paragrafo (1) possono essere elevati fino ad un massimo del 20 % per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni di uno stesso emittente quando, conformemente alla politica di investimento del Comparto, l'obiettivo della politica di investimento sia riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dall'Autorità regolamentare, purché:
- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata,
 - l'indice rappresenti un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce,
 - l'indice sia reso pubblico in modo adeguato.

Il limite del 20% può essere elevato fino al 35% allorché lo giustifichino condizioni eccezionali del mercato e, in particolare, dei Mercati Regolamentati nei quali prevalgono taluni Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario. L'investimento fino a tale limite è possibile solo con riferimento ad un unico emittente.

Depositi bancari

- (8) Un Comparto non può investire una quota superiore al 20% delle sue attività in depositi fatti presso uno stesso ente creditizio.

Strumenti finanziari derivati

- (9) L'esposizione verso una controparte in una transazione su strumenti finanziari derivati OTC non può superare il 10% delle attività del Comparto, se la controparte è ente creditizio come da paragrafo (6) della precedente sezione A, o il 5% delle sue attività negli altri casi.
- (10) L'investimento in strumenti finanziari derivati può essere eseguito purché l'esposizione a fronte delle attività sottostanti non superi, in totale, i limiti di investimento stabiliti ai paragrafi da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14). Se un Comparto investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, tali investimenti possono non essere cumulati ai fini dei limiti stabiliti nei paragrafi da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14).

- (11) Se un Valore mobiliare o uno Strumento del mercato monetario incorpora uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione ai fini della conformità ai requisiti di cui alla successiva Sezione(D) paragrafo (1), nonché di quelli relativi all'esposizione al rischio ed ai requisiti di pubblicità previsti dal presente Prospetto.

Quote di fondi aperti

- (12) Nessun Comparto può investire più del 20% del suo patrimonio in quote di un unico OICVM o altro OIC. Il Comparto non può investire in attività sottostanti OICVM e/o OIC che sono sottoposti ad oneri di gestione superiori ad un massimo indicato nella Scheda di pertinenza. Allorché il Comparto investe in quote di altri OICVM e/o altri OIC gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni, o grazie ad una partecipazione diretta o indiretta rilevante, l'altro OICVM e/o OIC non può imputare diritti di sottoscrizione o di rimborso per gli investimenti del Comparto nelle quote di tali altri OICVM e/o OIC. La percentuale massima di spese di gestione sostenute, sia dal Comparto stesso, sia dagli OICVM e/o altri OIC nei quali investe, deve essere indicata nel rendiconto annuale della Società.

Limiti combinati

- (13) omissis
- (14) I limiti previsti ai paragrafi (1), (3), (4), (8), (9) e (13) non possono essere cumulati e pertanto, gli investimenti in Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo o in depositi o strumenti derivati costituiti presso tale organismo effettuati a norma dei precedenti paragrafi (1), (3), (4), (8), (9) e (13), non possono comunque superare, in totale, il 35% delle attività del Comparto.

Limiti sul controllo

- (15) Nessun Comparto può acquistare un ammontare di azioni con diritto di voto tale da consentire alla Società di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'emittente.
- (16) Nessun Comparto, né la Società nel suo complesso, può acquistare (i) più del 10% delle azioni senza diritto di voto in circolazione di uno stesso emittente (ii) più del 10% delle obbligazioni in circolazione di uno stesso emittente; (iii) più del 10% degli Strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente; o (iv) più del 25% delle quote o parti in circolazione di uno stesso OIC e/o OICVM.

I limiti fissati nei precedenti punti da (ii) a (iv) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto, se, a quel momento, non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o Strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

I tetti fissati nei precedenti paragrafi (15) e (16) non si applicano a:

- Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o dai suoi enti locali;
- Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un qualsiasi Stato Terzo;
- Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati Membri; e
- le azioni detenute nel capitale di una società di diritto vigente in uno Stato Terzo a condizione che (i) tale società investa il proprio patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti appartenenti a tale Stato, qualora (ii) in virtù della legislazione di quest'ultimo, una tale partecipazione da parte del Comparto rappresenti l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di questo Stato e (iii) tale società rispetti nella sua politica d'investimento i limiti stabiliti nella Sezione C, paragrafi da (1) a (5), (8), (9) e da (12) a (16).
- le azioni detenute nel capitale di società affiliate che esercitano esclusivamente per proprio conto talune attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione nel paese in cui la società affiliata è ubicata, per quanto riguarda il riacquisto di quote su richiesta dei detentori.

D. La Società dovrà rispettare i seguenti limiti d'investimento, rispetto al patrimonio netto in funzione degli strumenti finanziari derivati:

- (1) Ciascun Comparto si assicurerà che la sua esposizione totale relativa a strumenti derivati non superi il valore netto totale del suo portafoglio. L'esposizione si calcola tenendo conto del valore attuale delle attività sottostanti, del rischio di controparte, dei movimenti prevedibili del mercato e del tempo a disposizione per liquidare le posizioni.
- (2) Gli investimenti eseguiti in quote di OIC diversi da OICVM, non possono complessivamente superare il 30% del patrimonio di un Comparto.

E. Infine, la Società dovrà rispettare i seguenti limiti d'investimento, rispetto al patrimonio di ciascun Comparto:

- (1) Nessun Comparto può acquistare beni o metalli preziosi, né i loro certificati rappresentativi, restando inteso che le transazioni in valute estere, strumenti finanziari, fondi indicizzati o Valori mobiliari, nonché contratti futures o forward, opzioni e swaps che li riguardino non saranno considerati transazioni di beni ai fini del presente limite.
- (2) Nessun Comparto può investire in proprietà immobiliari, restando inteso che si possono fare investimenti in titoli garantiti da proprietà immobiliari o diritti che le riguardino, o titoli emessi da società che investono in proprietà immobiliari o diritti che le riguardino.
- (3) Nessun Comparto può usare il proprio patrimonio per sottoscrivere titoli.
- (4) Nessun Comparto può emettere buoni acquisto o altri diritti di sottoscrizione di quote nel Comparto.
- (5) Un Comparto non può concedere crediti o aval-

larli per conto di terzi, restando inteso che tale limite non osta all'acquisto da parte del Comparto di Valori mobiliari, Strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari, non interamente liberati, come indicato nel Capitolo A, paragrafi (5), (7) e (8).

- (6) La Società non può effettuare vendite allo scoperto sui Valori mobiliari, Strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui alla Sezione A, paragrafi (5), (7) e (8).

F. In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente documento:

- (1) I Comparti non sono tenuti ad osservare i limiti stabiliti nei precedenti paragrafi, qualora esercitino il loro diritto di sottoscrizione su titoli che formano parte delle attività di tale Comparto.
- (2) Qualora non si osservino i suddetti limiti per motivi che esulano dal controllo di un Comparto, o a seguito dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, tale Comparto deve porsi, come obiettivo prioritario delle transazioni di vendita, di rimediare a tale situazione, tenendo conto degli interessi dei Sottoscrittori.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare ulteriori limiti agli investimenti eventualmente necessari a conformarsi alle leggi e regolamenti dei paesi in cui si offrono o vendono le Quote della Società.

Appendice B - Tecniche e Strumenti di investimento speciali

A. Generalità

La Società può impiegare tecniche e strumenti relativi a Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario per una gestione efficiente del portafoglio ed a fini di copertura.

Ove tali operazioni riguardino l'impiego di strumenti finanziari derivati, le condizioni e limiti applicabili sono quelli specificati nell'Appendice A del Prospetto "Poteri e limiti di investimento".

In nessun caso, tali operazioni comporteranno uno scostamento del Comparto dai suoi obiettivi d'investimento fissati nella sezione "Obiettivi e politiche d'investimento" del Prospetto.

B. Concessione ed assunzione di titoli in prestito

La Società può stipulare transazioni per la concessione ed assunzione di titoli in prestito, a condizione di conformarsi alle seguenti norme:

- (i) La Società può assumere o concedere in prestito titoli solo tramite un sistema standard organizzato da una camera di compensazione riconosciuta, o tramite un'istituzione finanziaria di prim'ordine specializzata in questo tipo di transazioni.
- (ii) Nell'ambito di transazioni per la concessione di titoli in prestito, la Società, in linea di principio, deve ottenere una garanzia, il cui valore, all'epoca della stipula del contratto, sia come minimo equivalente alla valutazione globale dei titoli concessi in prestito.

Tale garanzia deve essere fornita sotto forma di:

- liquidi e/o
- titoli emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'OECD o dagli enti locali o da istituzioni sopranazionali ed imprese di natura comunitaria, regionale o mondiale, o da una garanzia di esecuzione a prima richiesta fornita da un'istituzione finanziaria di prim'ordine e bloccata a nome della Società, fino all'estinzione del contratto di prestito e/o
- azioni quotate in una borsa comunitaria, che godano del più elevato rating, depositate presso terzi a nome della Società, fino alla data di estinzione del contratto di prestito e/o
- garanzia di un'istituzione finanziaria con un rating elevato, bloccata a favore della Società fino alla data di estinzione del contratto di prestito

Tale garanzia non sarà necessaria se il prestito dei titoli è eseguito tramite camere di compensazione riconosciute o tramite qualsiasi altra organizzazione che assicuri a chi effettua il prestito un rimborso del valore dei titoli dati in prestito, tramite garanzia o altro.

- (iii) Le transazioni per il prestito di titoli non possono superare il 50% della valutazione globale del portafoglio titoli di ciascun Comparto. Le transazioni di assunzione o concessione in prestito di titoli non possono superare un periodo di 30 giorni. Tali limiti non si applicano se la Società ha il diritto di annullare il contratto in qualsiasi momento e alla restituzione dei titoli dati in prestito.
- (iv) La Società non può disporre dei titoli assunti nel periodo in cui la Società stessa li detiene, salvo il caso in cui siano coperti da strumenti finanziari tali da consentire alla Società la restituzione dei titoli assunti in prestito alla conclusione della transazione.
- (v) Le transazioni di assunzione in prestito non possono superare il 50% della valutazione globale del portafoglio titoli di ciascun Comparto.
- (vi) La Società può assumere in prestito titoli in relazione al pagamento di una transazione di vendita nelle seguenti circostanze: (a) durante un periodo in cui i titoli sono stati distribuiti per la reinscrizione; (b) quando i titoli sono stati concessi in prestito e non restituiti in tempo; (c) per evitare un mancato pagamento se il Depositario non esegue la consegna; e (d) come tecnica per soddisfare i propri obblighi di consegnare titoli oggetto di un accordo di riacquisto, se la controparte di tale accordo esercita il proprio diritto di riacquistare i titoli, nei limiti in cui tali titoli sono stati venduti dalla Società.

C. Accordi di riacquisto

La Società può, su base sussidiaria, stipulare accordi di riacquisto che consistono nell'acquisto e vendita di titoli con una clausola che riserva al venditore il diritto o l'obbligo di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti ad un prezzo stabilito dalle parti nel contratto da loro stipulato.

La Società può agire, sia come acquirente, sia come venditore negli accordi di riacquisto o in una serie di transazioni di riacquisto continuative. Tuttavia, il suo

coinvolgimento in tali transazioni è soggetto alle seguenti norme:

- (i) La Società non può acquistare o vendere titoli con una transazione di riacquisto, salvo il caso in cui la controparte di tale transazione sia un primario istituto finanziario specializzato in questo tipo di transazioni.
- (ii) Nel corso della durata del contratto di riacquisto, la Società non può vendere i titoli oggetto del contratto, prima che la controparte abbia esercitato il diritto di riacquisto di tali titoli, o che sia scaduto il termine per il riacquisto, salvo il caso in cui abbia assunto in prestito titoli analoghi in conformità alle disposizioni di cui alla sezione precedente relativa alle transazioni per il prestito di titoli.
- (iii) In considerazione del fatto che la Società è esposta a rimborsi delle proprie Quote, deve assicurarsi che il livello della propria esposizione a transazioni di riacquisto sia tale da consentirle, in ogni momento, di far fronte ai propri obblighi di rimborso.

3. NET ASSET VALUE (Valore Patrimoniale Netto)

Data di Valutazione

Il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto è determinato alla Data di Valorizzazione indicata nelle Schede corrispondenti.

Valuta di Riferimento

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota (omissis) in ciascun Comparto è calcolato nella Valuta di Riferimento del relativo Comparto.

Determinazione del Valore Patrimoniale Netto

Il Valore Patrimoniale Netto per tutti i Comparti è determinato in base ai prezzi di chiusura della giornata lavorativa che precede la Data di Valorizzazione dei mercati in cui gli investimenti del Comparto relativo sono trattati.

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota (omissis) per tutti i Comparti, si determina dividendo il valore totale delle attività del Comparto diminuito delle passività del Comparto, per il numero totale di Quote esistenti a una qualsiasi Data di Valorizzazione.

Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto, le entrate e le uscite sono trattate in base alla loro valorizzazione giorno per giorno.

La Valutazione delle Quote in un qualsiasi Comparto e delle attività e passività di qualsiasi Comparto si effettua nel modo seguente:

- a) Il valore dei fondi di cassa o di deposito, cambiali, pagherò a vista e conti clienti, spese anticipate, dividendi di cassa e interessi dichiarati o maturati come sopraindicato e non ancora riscossi, è considerato come il relativo ammontare totale, a meno che sia improbabile che lo stesso ammontare sia corrisposto o ricevuto interamente, nel qual caso il valore di cui sopra viene calcolato dopo aver stornato un importo in misura considerata appropriata per riflettere l'effettivo valore.
- b) Il valore dei Titoli Trasferibili e degli strumenti del Mercato Monetario quotati o trattati in un Mercato Regolamentato, in una Borsa Valori di uno Stato

Terzo o in un qualsiasi altro Mercato Regolamentato si basa sull'ultimo prezzo disponibile sul relativo mercato, che rappresenta di solito il mercato principale per tali attività.

- c) Qualora nessun bene patrimoniale sia quotato o trattato in un qualsiasi Mercato Regolamentato, Borsa Valori di uno Stato Terzo o in un Altro Mercato Regolamentato, o qualora, relativamente ai beni quotati o trattati in uno qualsiasi di tali mercati, il prezzo di chiusura, così come determinato nel sottoparagrafo (b) non rifletta in modo veritiero il valore equo di mercato dei relativi beni patrimoniali, il valore di tali beni sarà determinato dal prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile determinato con criteri prudenziali e in buona fede.
- d) Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'applicazione del metodo di valutazione del costo ammortizzato per i titoli di credito trasferibili a breve termine, con una scadenza residua che non ecceda i 90 giorni in alcuni Comparti della Società. Questo metodo comporta la valutazione di un titolo al costo e in seguito l'applicazione di un ammortamento, costante fino a scadenza, su qualsiasi sconto o premio, senza tenere conto dell'impatto dei tassi d'interesse fluttuanti sul valore di mercato del titolo o di un altro strumento. Se da un lato tale metodo fornisce una sicurezza nella valutazione, d'altro lato possono verificarsi periodi durante i quali il valore determinato tramite il costo ammortizzato, è maggiore o minore rispetto al prezzo che il Comparto riceverebbe qualora vendesse i titoli. Per alcuni titoli di credito trasferibili a breve termine, il rendimento a favore di un Sottoscrittore può, in qualche modo, differire da quello che si potrebbe ottenere da un Comparto simile che registrasse il proprio portafoglio titoli secondo l'andamento del mercato, quotidianamente.
- e) Il valore dei contratti futures, di quelli a termine e delle opzioni non scambiati nei Mercati Regolamentati, nelle Borse Valori di Stati Terzi o in altri Mercati Regolamentati, rappresenta il loro valore di liquidazione netto determinato secondo le norme stabilite dal Consiglio di Amministrazione, su una base applicata in maniera coerente per ciascun differente tipo di contratto. Il valore dei contratti futures, a termine e delle opzioni scambiati sui Mercati Regolamentati, nelle Borse Valori di Stati Terzi o in altri Mercati Regolamentati, possono essere basati sull'ultimo saldo disponibile dei prezzi di chiusura, se applicabile, di questi contratti sui Mercati Regolamentati, nelle Borse Valori di Stati Terzi o in altri Mercati Regolamentati, in cui quei particolari contratti di futures, a termine e di opzione sono scambiati dalla Società; a condizione che se un contratto di futures, a termine o di opzione non può essere liquidato nel giorno di riferimento al quale vengono determinate le attività patrimoniali nette, la base per la determinazione del valore di liquidazione di tale contratto sarà il valore che il Consiglio di Amministrazione reputa equo e ragionevole.
- f) Gli swaps saranno calcolati in base al loro valore di mercato determinato da un agente di cambio sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione e secondo le procedure stabilite dal Consiglio di

Amministrazione stesso, tenendo in considerazione parametri come il livello dell'indice, i tassi di interesse, il rendimento del dividendo e la volatilità stimata dell'indice. Le prestazioni degli swaps sono calcolate utilizzando la media dei prezzi di mercato forniti dalle controparti di mercato. Un modello interno, di proprietà riservata, basato su parametri di mercato (quotato e storico), consente una controvalutazione delle performances degli swaps. Qualora le controparti non fornissero i prezzi di mercato o qualora tali prezzi si basassero su errori evidenti, le prestazioni degli swaps sarebbero valutate utilizzando il modello interno di proprietà riservata.

- g) Le unità o le Quote di OIC aperti saranno valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto determinato o disponibile o, qualora tale valore non fosse rappresentativo del valore equo di mercato di tali attività, allora il prezzo sarebbe determinato dal Consiglio di Amministrazione in modo equo. Le Quote o le parti di un OIC chiuso saranno valutate in base all'ultimo valore disponibile sul mercato azionario.
- h) Altri titoli o altri beni patrimoniali saranno valutati a un valore equo di mercato determinato in buona fede e secondo le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, consentire qualche altro metodo di valutazione da utilizzare qualora consideri che tale valutazione rifletta meglio il giusto valore del Patrimonio della Società.

Qualsiasi attività contenuta all'interno di un particolare Comparto non espressa nella Valuta di Riferimento sarà tradotta nella Valuta di Riferimento al tasso di cambio prevalente in un mercato riconosciuto al giorno lavorativo che precede la Data di Valorizzazione.

Il Valore Patrimoniale Netto della Società è in qualsiasi momento uguale al totale dei Valori Patrimoniali Netti dei vari Comparti, convertiti, ad esempio, in euro al tasso di cambio prevalente in un mercato riconosciuto, al giorno lavorativo che precede la Data di Valorizzazione.

4. Oneri e Spese

Informazioni Generali

La Società pagherà i costi di costituzione, promozione e operatività. In particolare, questi costi includono, ma non si limitano ad esse, le spese di formazione, le commissioni pagabili al Responsabile degli Investimenti, le commissioni e gli oneri da corrispondere ai commercialisti, alla Società di registrazione, alla Banca agente depositaria, alla banca depositaria, alla Banca agente, all'Agente Amministrativo e Domiciliare e ai suoi corrispondenti, le commissioni da corrispondere a qualsiasi Garante, come descritto in maniera più dettagliata nella Scheda corrispondente, al suo agente di quotazione, a qualsiasi banca agente, intermediario e rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione, come anche a ogni altro agente impiegato dalla Società, la remunerazione dei direttori, la loro copertura assicurativa e le spese di trasferta e i rimborsi spese nel limite del ragionevole, sostenute in occasione di Assemblee del Consiglio, commissioni e oneri per i servizi legali e di revisione contabile, tutte le commissioni e gli oneri relativi alla registrazione e al mantenimento della registrazione della Società nelle

Agenzie Governative o nelle Borse Valori del Gran Ducato del Lussemburgo e in qualsiasi altro paese, riportando e pubblicando gli oneri, inclusi i costi per la preparazione, la stampa, la pubblicità e la distribuzione del Prospetto informativo, dei memorandum esplicativi, delle relazioni periodiche o dei verbali di registrazione, e i costi delle relazioni ai Sottoscrittori, delle tasse, dazi, oneri governativi e simili e tutte le altre spese operative, incluso il costo dell'acquisto e della vendita delle attività, degli interessi, delle spese bancarie e di brokeraggio, postali, telefoniche e del telex. La Società può maturare spese amministrative e altre spese di natura ricorrente o regolare basate su un ammontare stimato valutabile su base annua o con altra periodicità.

Oneri di Formazione e Promozione della Società e oneri di Comparti aggiuntivi

Gli oneri di formazione totali la cui stima non eccede i 100.000,00 euro sono stati pagati da Ecoreuil Gestion.

Ogni Comparto dovrà pagare i costi e le spese ad esso direttamente attribuibili. I costi e le spese che non possono essere attribuiti a un dato Comparto, dovranno essere assegnate ai Comparti su base equa, proporzionalmente alle loro attività nette corrispondenti. Se e quando verranno creati Comparti aggiuntivi, i costi relativi alla loro creazione saranno assegnati allo specifico Comparto e, laddove applicabile, ammortizzati in proporzione alle loro attività nette su un periodo massimo di cinque anni.

Commissioni di Gestione

Per i servizi che fornisce, al Responsabile degli Investimenti verrà assegnata una commissione annuale che verrà corrisposta e calcolata come descritto nelle relative Schede. I tassi di queste commissioni sono indicati nelle relative Schede.

Duplicazione delle Commissioni

La politica degli investimenti di alcuni Comparti può consistere nell'investire in altri OICVM e/o OIC.

Ogniqualevolta un Comparto investe in un altro OICVM e/o OIC, si verifica una duplicazione delle commissioni di gestione e delle altre spese relative all'operatività dello stesso.

Nella misura in cui in Comparto investe una parte consistente delle sue attività in altri OICVM e/o OIC, il livello massimo di commissioni di gestione addebitate sia al Comparto stesso che al OICVM e/o all'OIC in cui il Comparto investe, sarà reso noto nella Scheda del relativo Comparto. La proporzione massima di commissioni di gestione addebitate sia alla Società stessa che all'OICVM e/o all'OIC in cui la Società investe, sarà resa nota nella Relazione Annuale della Società.

Non può essere addebitata alcuna commissione di rimborso o sottoscrizione nei confronti di un investimento del Comparto nelle quote di altri OICVM e/o OIC che sono gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da una qualsiasi altra società con cui la società di gestione è legata dalla gestione o dal controllo congiunto, o da una effettiva holding diretta o indiretta.

Commissioni agli Intermediari

Gli Intermediari avranno diritto ad una Commissione di Intermediazione, corrisposta e calcolata come descritto nella Scheda relativa, a titolo di compenso per la fornitura di servizi relativi alla distribuzione al Comparto di pertinenza, in riferimento a tali Quote. L'ammontare della commissione è indicata nelle corrispondenti Schede.

Commissioni alla Banca Depositaria, all'Amministratore, alla Banca Agente, all'Agente Domiciliare, alla Società di Registrazione e alla Banca Agente Depositaria

La Banca Depositaria, l'Amministratore, la Banca Agente, l'Agente Domiciliare, la Società di Registrazione e la Banca Agente Depositaria avranno diritto a ricevere commissioni, in accordo con le consuetudini in uso in Lussemburgo, calcolate come descritto nelle corrispondenti Schede.

5. Fattori di rischio

(omissis)

Transazioni in Opzioni, Futures e Swap

Ciascun Comparto può cercare di proteggere o migliorare il rendimento del patrimonio in esso contenuto utilizzando dei contratti di opzioni, futures o swap e accedere alle transazioni differite di cambio straniero in valuta. La capacità di utilizzare queste strategie può essere limitata dalle condizioni di mercato e dalle limitazioni regolamentari e l'utilizzo di queste strategie non può garantire l'ottenimento del risultato voluto. La partecipazione ai mercati delle opzioni e dei futures, la stipula di contratti di swaps e la realizzazione di transazioni di cambio in valuta implica dei rischi di investimento e dei costi di transazione a cui i Comparti non sono soggetti se tali strategie non sono state adottate dagli stessi Comparti. Se le previsioni del Responsabile degli Investimenti per ciò che concerne i mercati dei titoli, dei cambi e dei tassi d'interesse si rivelano poco accurate, le conseguenze negative su un Comparto possono essere peggiori di quanto non sarebbero se lo stesso Comparto non fosse stato utilizzato. I rischi riguardanti l'utilizzo di contratti di opzioni, valuta, swaps e futures e i contratti di opzioni sui futures, includono ma non si limitano a (a) dipendenza dalla capacità del Responsabile degli Investimenti a prevedere i movimenti corretti relativamente ai mercati dei tassi d'interesse, dei prezzi dei titoli e delle valute; (b) una correlazione imperfetta tra il prezzo dei contratti d'opzione e dei futures e delle relative opzioni e i movimenti dei prezzi dei titoli e delle valute protette; (c) il fatto che le capacità necessarie per utilizzare tali strategie sono diverse da quelle necessarie per scegliere un portafoglio titoli; (d) la possibile mancanza di un mercato liquido secondario per qualsiasi tipo particolare di strumento in qualsiasi momento; e (e) la possibile incapacità del Comparto ad acquistare o vendere un portafoglio titoli in un momento in cui altrimenti sarebbe stato vantaggioso farlo, oppure la possibile necessità per un Comparto di vendere un portafoglio titoli in un momento svantaggioso.

Quando un Comparto entra in transazioni swaps, è esposto a un potenziale rischio della controparte. In caso di insolvenza o inadempienza della controparte

di swap, tale situazione avrebbe ripercussioni negative sul patrimonio del Comparto.

SCHEMA DEL COMPARTO “Euro Global Select SICAV - CARIGE GARANTITO 2012”

1. Obiettivi di investimento

Il Comparto è un Comparto strutturato. È stato creato per un periodo limitato di 7 anni e 2 mesi, la sua operatività ha inizio il 30 novembre 2005 fino al 30 novembre 2012.

L'obiettivo dell'investimento del Comparto è (a) mantenere la stabilità del capitale attraverso la gestione di titoli di debito negoziabili che renderanno agli investitori il valore di sottoscrizione escluse le commissioni di vendita (l'«Ammontare di Sottoscrizione») e (b) cercare di procurare un apprezzamento del capitale mediante la partecipazione in una certa percentuale alla performance di un paniere di 6 UCITS (il «Paniere»).

2. Politica d'investimento

Al fine di raggiungere il proprio obiettivo il Comparto (i) investirà una percentuale importante delle proprie attività in titoli a reddito fisso (i titoli individuali vengono considerati quali titoli di qualità alta se al momento dell'acquisto vengono classificati come «AA-» o di classe superiore da S&P, come «Aa3» da Moody o classificati in modo analogo da un'altra agenzia di rating internazionalmente riconosciuta) espressi in euro e aventi una durata iniziale o residua inferiore ai 10 anni, inoltre (ii) scambierà i rendimenti dei beni sottostanti (ad es. i flussi di capitale dalle cedole percepite su questi titoli a reddito fisso detenuti in portafoglio, oppure l'importo ricevuto nell'ambito di uno scambio di tali cedole contro tassi variabili) ricorrendo ad un accordo swap di prestazione (l'«Accordo Swap») finalizzato alla partecipazione nel potenziale apprezzamento del capitale di 6 UCITS, come da Appendice A «Poteri e Limiti d'Investimento» del Prospetto.

L'Accordo Swap verrà concluso nel massimo interesse degli investitori e alle migliori condizioni di mercato disponibili. Tuttavia gli investitori vengono avvertiti circa il fatto che in seguito all'adesione all'Accordo Swap, non riceveranno alcun rendimento generato dai titoli a reddito fisso contenuti nel Comparto.

Lo swap di prestazione soggetto all'Accordo Swap verrà valutato, sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, seguendo un metodo approvato dal Revisore dei conti. (omissis)

L'Accordo Swap verrà concluso con una primaria istituzione finanziaria. I rendimenti ottenuti dagli attivi sottostanti verranno scambiati sulla base della prestazione del Paniere.

Il Comparto verrà gestito passivamente al fine di realizzare una durata terminante quasi con la scadenza del Comparto stesso.

Secondo quanto stabilito dall'Accordo Swap verranno scambiati i seguenti importi:

- il Comparto pagherà alla propria controparte un importo corrispondente alle cedole percepite su titoli a reddito fisso detenuti nel portafoglio;
- il Comparto riceverà dalla propria controparte il Rendimento del Paniere; tale pagamento avverrà

alla scadenza;

- il Comparto riceverà annualmente dalla propria controparte un importo fisso per coprire le proprie spese; tale pagamento avverrà su base annuale.

L'Accordo Swap crea un potenziale rischio di controparte per il Comparto, il quale viene minimizzato dal fatto che la controparte è una primaria istituzione finanziaria. L'insolvenza o l'inadempienza della controparte swap influirebbero sulle attività del Comparto.

Per proteggere o aumentare i rendimenti dei beni sottostanti, il Comparto può altresì investire in altri strumenti finanziari derivati e ricorrere a speciali tecniche d'investimento nonché a strumenti legati unicamente ai mercati dei tassi d'interesse al fine di scambiare tassi fissi con tassi variabili. Il Comparto potrebbe ancora partecipare a transazioni su titoli di credito, attive e passive, o in subordinate a transazioni finalizzate ad accordi di riacquisto. Tali investimenti verranno sempre effettuati nei limiti indicati nell'Appendice A del Prospetto «Poteri e Limiti d'Investimento» e nell'Appendice B del Prospetto «Tecniche e Strumenti d'Investimento Speciali». Come ulteriormente descritto nella sezione «Fattori di Rischio» – «Transazioni di Contratti a premio, Futures e Swaps», il ricorso a tecniche e strumenti speciali d'investimento implica rischi d'investimento ai quali il Comparto non sarebbe soggetto se non utilizzasse queste strategie.

La divisa di riferimento del Comparto è l'euro.

3. Sottoscrizioni

Il valore iniziale delle quote del Comparto al 30/11/2005 è convenzionalmente fissato a 100 euro.

4. Protezione

Ixis Corporate & Investment Bank (il soggetto erogante la protezione) consentirà di pagare agli investitori che avranno sottoscritto Quote del Comparto (omissis) e che avranno mantenuto tali Quote fino alla Data di Scadenza, il pagamento del maggiore tra i due seguenti importi (l'«Importo Protetto»):

- il valore di sottoscrizione dedotte le commissioni di vendita; o
- il valore di sottoscrizione, dedotte le commissioni di vendita, aumentate del 60% (la «Percentuale di Partecipazione») della performance trimestrale media del Paniere.

Il Soggetto erogante la protezione interverrà se il Valore Patrimoniale Netto per Quota del Comparto nel Giorno di Scadenza sarà inferiore all'Importo Protetto.

Omissis

5. Conversioni delle quote

A causa delle caratteristiche del Comparto e della modalità della Protezione, la conversione delle quote del Comparto in quote di un altro Comparto e viceversa non è possibile.

6. Giorno di valutazione del Valore Patrimoniale Netto e frequenza di calcolo

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota verrà determinato nei giorni 2, 9, 16 e 25 di ogni mese, o, se tale giorno non è Giorno Lavorativo, il Giorno

Lavorativo immediatamente successivo (ciascuno di questi sarà una "Data di Valutazione"). In via eccezionale sono previsti due giorni straordinari di valorizzazione il 30 novembre 2005 e il 30 novembre 2012.

7. Commissioni di gestione

Commissioni di transazione per i sottoscrittori e spese

a. Acquisto delle Quote

Il caricamento massimo di vendita applicabile sul valore di sottoscrizione è del 3,5%.

b. Trasferimenti di Quote

Non è previsto il trasferimento di quote tra Comparti diversi.

Spese operative Comparto

a. Commissioni di distribuzione e gestione

Commissioni al massimo pari all'1,5% per anno, pagabili annualmente e calcolate sulla base del Valore Patrimoniale Netto del Comparto

b. Commissioni alla Banca Depositaria, all'Agente Amministratore, alla Banca Agente, all'Agente Domiciliare, alla Società di Registrazione e alla Banca Agente Depositaria.

Commissioni al massimo pari allo 0,19% per anno, pagabili annualmente e calcolate sulla base del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.

Commissioni del Soggetto erogante la Protezione

c. Commissioni al massimo pari allo 0,07% per anno, pagabili annualmente e calcolate sulla base del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.

8. Quotazione

Le quote del Comparto non verranno quotate alla Borsa del Lussemburgo.

9. Fiscalità

Il Comparto è soggetto ad una tassa di sottoscrizione ad un tasso annuale pari allo 0,01% delle sue attività nette, calcolata e pagabile trimestralmente alla fine del rispettivo trimestre.

Parte 5) GLOSSARIO

- **Società:** la Compagnia di Assicurazione CVN o Carige Vita Nuova S.p.A..
- **Contraente:** persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto con la Società impegnandosi alla corresponsione del premio.
- **Assicurato:** la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione, che spesso coincide con il Contraente.
- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica, designata in proposta/polizza dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Beneficiario può coincidere o meno con il Contraente.
- **Proposta/Polizza:** documento contrattuale, che viene sottoscritto dal Contraente e dalla Società, e che dà conferma del perfezionamento e dell'attivazione delle garanzie.
- **Data di perfezionamento:** data di decorrenza del contratto sempre che il Contraente abbia pagato il premio.

- **Decorrenza del contratto:** data dalla quale si intendono valide ed efficaci le prestazioni dedotte nel contratto (30 novembre 2005).
- **Data di conclusione del contratto:** data in cui il Contraente riceve dalla Società la lettera di conferma.
- **Durata del contratto:** periodo di validità del contratto previsto dalle Condizioni contrattuali.
- **Premio unico versato:** importo che il Contraente corrisponde alla Società in un'unica soluzione al momento della conclusione del contratto.
- **Caricamenti:** oneri a carico del contratto, trattenuti sul premio versato.
- **Premio investito:** premio unico al netto dei caricamenti comprensivi del costo della garanzia caso morte.
- **SICAV:** Società di Investimento a Capitale Variabile multicomparto. La SICAV rappresenta, insieme al Fondo Comune d'Investimento, una forma in cui gli O.I.C.R. (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) possono essere organizzati. Gli O.I.C.R. operano secondo le condizioni richieste dalla direttiva 58/611/CEE - come modificata dalla direttiva 88/220/CEE - ovvero sono autorizzati secondo il D.Lgs. 24/02/98 - Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria.
- **Comparto:** nel caso di SICAV multicomparto il singolo Comparto costituisce una massa di attività e d'impegni distinta da quella degli altri compartimenti, principalmente differenziati in base ad un determinato obiettivo o ad una determinata politica d'investimento e/o in base ad una determinata valuta. Il Comparto in cui viene investito il premio versato è denominato "Euro Global Select SICAV-CARIGE GARANTITO 2012".
- **Lettera di conferma:** comunicazione scritta da parte di CARIGE VITA NUOVA S.p.A. per confermare l'avvenuta trasmissione del premio unico da parte della Banca e confermare l'avvenuto investimento ed il numero definitivo della polizza.
- **Valore Quota del Comparto:** valore di una singola parte del Comparto nel quale è investito il premio, al netto delle spese, versato dal Contraente.
- **Soggetto erogante la protezione:** IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK che fornisce la prestazione alla scadenza del contratto.
- **Gestore:** gruppo ECUREUIL GESTION che gestisce la SICAV EURO GLOBAL SELECT la quale ha costituito il comparto "Euro Global Select SICAV-CARIGE GARANTITO 2012".
- **Giorno lavorativo:** giorno in cui le Banche in Lussemburgo sono aperte e svolgono la propria attività.
- **NAV (Net Asset Value):** è il valore ad una determinata data dell'insieme delle quotazioni degli strumenti finanziari che compongono il Comparto al netto delle spese addebitate.
- **Valorizzazione:** determinazione del valore della quota in funzione dell'andamento degli investimenti.
- **Riscatto:** facoltà del Contraente di estinguere la polizza, anticipatamente rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, con conseguente liquidazione dell'importo dovuto.

Parte 6) MODULO PROPOSTA/POLIZZA

Il modulo di Proposta/Polizza è inserito nel presente Fascicolo Informativo a pagina 25.

ERRATA CORRIGE: Il testo riportato sul retro del modulo di Proposta/Polizza è sostituito da quello che segue.

A) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà perfezionato alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Proposta/Polizza. Il pagamento del premio unico pattuito è condizione essenziale per il perfezionamento del contratto stesso.

CARIGE VITA NUOVA S.p.A. invierà al Contraente, entro 10 gg. lavorativi dal momento del perfezionamento, una lettera di accettazione della Proposta/Polizza, la quale conterrà i seguenti elementi:

- la data di decorrenza;
- la conferma dell'avvenuto versamento;
- l'importo del premio versato dal Contraente e l'importo del premio investito;
- il numero, il valore unitario delle quote e il giorno a cui tale valore si riferisce.

La lettera di accettazione inviata dalla Compagnia costituirà, unitamente alla Proposta/Polizza, Documento di Polizza.

B) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURANDO

Il Contraente e l'Assicurando del contratto che verrà emesso in base alla presente Proposta/Polizza, dichiarano:

- che tutte le informazioni contenute nella Proposta/Polizza sono esatte e complete;
- di essere a conoscenza che la Proposta/Polizza è parte integrante del contratto; il Contraente si impegna ad accettare il contratto, riconoscendo che lo stesso entrerà in vigore secondo quanto previsto dallo specifico articolo delle Condizioni Contrattuali;
- di sciogliere dal segreto professionale e legale tutte le persone cui la Società ritenesse necessario, in qualunque epoca, rivolgersi per avere notizie e di acconsentire che le stesse siano divulgate dalla Società ad altre persone od Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.

Inoltre il Contraente dichiara che gli è stato consegnato il Fascicolo Informativo della forma assicurativa CARIGE UNIT PROTEZIONE ATTIVA.

C) DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Al fine di esercitare il diritto di recesso il Contraente deve inviare, entro il predetto termine, una comunicazione alla Società con lettera raccomandata, dichiarando l'espressa volontà di voler recedere dal contratto ed indicando gli elementi identificativi dello stesso, indirizzata al seguente recapito:

CARIGE VITA NUOVA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio Bancassicurazione - Via Gabriele D'Annunzio, 41 - 16121 GENOVA GE.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto di 25 euro a titolo di spese sostenute per l'emissione del contratto.

Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS 196/2003

Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d'ora innanzi "il Decreto Legislativo"), CARIGE VITA NUOVA intende informarla in merito ai punti sotto indicati.

1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto.

I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce "sensibili": tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:

- A) connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (ad esempio, per antiriciclaggio);
- B) di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.

4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI

In relazione alle attività svolte dalla CARIGE VITA NUOVA può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:

a) *Comunicazioni obbligatorie:*

sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, Anagrafe Tributaria); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.), organismi associativi ANIA e consorzi propri del settore assicurativo (CIRT).

b) *Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente:*

rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti,

società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali.

Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.

c) *Comunicazioni strumentali all'attività della ns. Società:*

è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con CARIGE VITA NUOVA, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela.

Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento.

Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l'opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.

5. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione.

In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)

La informiamo che l'art. 7 del Codice conferisce ad ogni *Interessato* taluni specifici diritti, e in particolare:

- di ottenere dal *Titolare* la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE VITA NUOVA S.p.A., con sede in Via G. D'Annunzio, 41 – 16121 Genova – nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Il *Responsabile* del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.
- Le richieste di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società.
- Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).



CARIGE VITA NUOVA ASSICURAZIONI

Società per Azioni - Fondata nel 1971 - Sede legale e Direzione Generale: **Italia** - Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 GENOVA - Tel. 010.5498.1 - Telefax 010.5498518
Cap. Soc. € 46.280.000,00 i.v. - Registro delle Imprese di Genova e Cod. Fisc. 01739640157 - P.IVA 03723300103 - R.E.A. 373333
Impresa autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14-3-73 (G.U. del 19-4-73 n° 103)

